



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL P. I. P.

STRALCIO : ART.16- TESTO MODIFICATO

ARTICOLO 16

Il contratto di vendita in proprietà o di concessione in diritto di superficie dell'area sarà risolto nei seguenti casi:

a) Qualora la costruzione non venga iniziata ed ultimata nei termini di cui all'art.10;

“Nel caso di mancato inizio e/o ultimazione dei lavori entro i termini di cui all'art.10, l'assegnatario potrà, previa comunicazione all'Ente, cedere il bene al altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.2 commi 2 e 3, alle seguenti condizioni:

- Che il prezzo di vendita non sia superiore al prezzo di acquisto corrisposto dall'assegnatario /cedente;
- Che la cessione avvenga in seguito a procedura di cui dare idonea pubblicità mediante la stampa locale;
- Che la scelta del cessionario sia valutata sulla base dei criteri di cui all'art.7.

Qualora la procedura descritta non vada a buon fine, oppure l'assegnatario decida di non esperirla e non ricorre l'ipotesi di cui al comma 3, il contratto si intenderà risolto di diritto, con le conseguenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.”

In alternativa alla risoluzione del contratto per i motivi di cui alla lettera a) del presente articolo, nel caso che all'ultimazione dei lavori manchino solo opere di rifinitura, ed il volume concesso sia stato tutto impegnato, potrà a richiesta dell'interessato essere rilasciata una nuova concessione, previo pagamento di una sanzione pari al 5% del prezzo fissato nel contratto di vendita dell'area.

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione in proprietà dell'area o concessione in diritto di superficie, per motivi di cui sopra, il prezzo di acquisto dell'area verrà restituito all'acquirente inadempiente con una riduzione del 15% a titolo penale.

Le eventuali opere realizzate nell'area assegnata potranno passare in proprietà dell'Amministrazione Comunale, previo corrispettivo di un importo da concordarsi tra le parti, sulla base di una perizia di stima da effettuarsi quest'ultima dai tecnici di cui all'art.3, ferma restando tuttavia la facoltà per il Comune di imporre l'abbattimento delle opere stesse, senza indennità di sorta e a spese dell'acquirente o del concessionario inadempiente.